

BOZZA

DELIBERA SALVARONDINI

Vista la Legge 157/92 sulla protezione della fauna omeoterma

Vista la Direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall'Italia

Vista la Convenzione di Berna sulla conservazione delle specie migratorie degli animali selvatici

Considerato inoltre che Rondine, Balestruccio e Rondone sono specie protette su tutto il territorio nazionale

Evidenziata l'assoluta necessità di intervenire per la loro salvaguardia

Il Consiglio Comunale

Delibera di proteggere i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone vietandone a chiunque la distruzione.

Deroghe sono ammesse (in caso di restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previo autorizzazione degli Assessorati competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Tutto ciò anche in ottemperanza delle leggi nazionali e delle disposizioni europee sulla protezione della fauna selvatica e sulla conservazione delle specie migratorie.